

IMPOSTA DI SOGGIORNO NOTA INFORMATIVA ANNO 2026

Il Comune di Foligno, con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 27/11/2025, ha istituito l'Imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo Regolamento.

L'imposta di soggiorno, prevista dall' art. 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", è stata istituita dal Comune di Foligno con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 27/11/2025 e si applicherà a decorrere dal 01 Aprile 2026.

Il presupposto impositivo è rappresentato dal pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Foligno, come definite dalla vigente legge regionale in materia (Legge Regione Umbria n. 23 del 28/10/2024).

L'imposta è dovuta anche per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50

SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo, tenuto al pagamento dell'imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui alla legge regionale sopra richiamata e nelle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e locazioni brevi.

Ai sensi dell'articolo 180 del DL 19 maggio 2020, n. 34, il «*gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi*». Di conseguenza, il gestore è tenuto a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non gli abbia versato l'ammontare corrispondente dovuto.

QUANTO SI PAGA

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa della Regione Umbria.

L'imposta è dovuta per un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi.

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 618 del 28.11.2025 sono state approvate le seguenti tariffe per persona e per pernottamento, **in vigore dal 1° aprile 2026 (pernottamenti dal 1° aprile 2026):**

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (Alberghi, alberghi diffusi, villaggi albergo, condhotel,...)	
Classificazione	TARIFFA (euro a persona al giorno)
1 stella	1,30
2 stelle	1,50
3 stelle	2,00
4 stelle	2,50
5 stelle	3,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	
Tipologia	TARIFFA (euro a persona al giorno)
Country house	1,50
Case e appartamenti per vacanze (CAV)	1,50
Affittacamere	1,50
Bed and Breakfast	1,50
Case per ferie (comprese Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi)	1,50
Ostelli	1,00
Rifugi	1,00
AGRITURISMI	
Classificazione	TARIFFA (euro a persona al giorno)
1 girasole	1,30
2 girasoli	1,50
3 girasoli	2,00
4 girasoli	2,50
5 girasoli	3,00
FATTORIE DIDATTICHE	1,50
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (campeggi, camping village, villaggi turistici)	1,00
RESIDENZE D'EPOCA	TARIFFA (euro a persona al giorno)
	3,50

LOCAZIONI TURISTICHE	TARIFFA
Locazioni per finalità turistiche di cui all'art. 48 LR n. 23/2024 e Locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 50/2017	(euro a persona al giorno) 2,00

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 per **i gruppi turistici** organizzati dalle agenzie di viaggio e tour operator, aventi una composizione minima di 15 (quindici persone) si applica la tariffa agevolata applicando la riduzione pari al **20% della tariffa dovuta**.

L'amministrazione Comunale ha stabilito, nel regolamento, le **seguenti esenzioni**:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente. **Per ottenere tale esenzione il soggetto avente diritto deve rilasciare al gestore una attestazione contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente**
- c) gli studenti iscritti ai Corsi universitari e agli istituti di Alta formazione aventi sede nel Comune di Foligno; **Per ottenere tale esenzione il soggetto avente diritto deve rilasciare al gestore una attestazione dalla quale risulti l'iscrizione all'Università e/ o Istituto di Formazione per l'anno accademico in corso;**
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e tour operator. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti. **Per ottenere tale esenzione il soggetto avente diritto deve rilasciare al gestore una attestazione dalla quale risulti l'esistenza delle condizioni di esenzione.**
- e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni dovute ad eventi calamitosi;

COME SI PAGA

Al termine del soggiorno l'ospite versa l'imposta al Gestore della struttura ricettiva ottenendo una ricevuta di pagamento.

Per il solo anno 2026 sono esclusi dal pagamento dell'imposta di soggiorno tutti quei soggetti che hanno contratti in essere presso le strutture o prenotazioni presso le agenzie di viaggio antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento (01/03/2026).

OBBLIGHI DEL GESTORE

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Foligno sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Versamento del tributo. Il Gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno al Comune di Foligno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (**15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre**) **esclusivamente mediante F24 (Codice Tributo 3936).**

Nei prossimi mesi sarà attivata anche la possibilità di eseguire il versamento mediante il canale pagoPA.

Come già sopra evidenziato, si ribadisce che con la riforma introdotta dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 **i gestori delle strutture ricettive sono responsabili per il pagamento dell'Imposta di Soggiorno con diritto di rivalsa nei confronti di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Foligno.**

Di conseguenza sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente.

Presentazione della comunicazione trimestrale. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente al Comune di Foligno, entro quindici giorni

dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre), il codice identificativo nazionale della struttura, il numero complessivo dei pernottamenti registrati presso la struttura, il numero totale dei pernottamenti soggetti ad imposta e il numero totale dei pernottamenti, il numero di soggetti che hanno pernottato presso la struttura, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 7 del regolamento

comunale per l'imposta di soggiorno, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La suddetta comunicazione deve essere eseguita tramite portale telematico o mediante PEC.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti imponibili.

Presentazione della dichiarazione annuale. i gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati alla presentazione della **Dichiarazione annuale per l'Imposta di Soggiorno**, che *«deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo»*. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale di Agenzia delle Entrate, al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-riservata>, utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel.